

**Consiglio Regionale
della Puglia**

3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

OGGETTO: D.d.l. "Proroga della L.r. 21.6.1980, n. 77 e sua estensione alle Commissioni sanitarie per il riconoscimento della cecità civile e del sordomutismo".

DECISIONE:

La terza Commissione, nella seduta del 26.1.1984, con il voto favorevole di tutti i votanti, esprime parere favorevole sul d.d.l. in oggetto nel testo allegato parte integrante della presente decisione.

Si sono astenuti dalla votazione i rappresentanti del Gruppo P.C.I.



RELATORE: Vito NOTARNICOLA

am/

**Consiglio Regionale
della Puglia**

**3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)**

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

il d.d.l. oggi all'esame di questo Consiglio Regionale disciplina la proroga delle disposizioni contenute nella L.r. 21 giugno 1980, n. 77, fino alla data di trasferimento alle UU.SS.LL. delle funzioni in materia di accertamenti, certificazioni ed ogni altra prestazione medico legale esercitata dal Medico Provinciale, nonchè la estensione alle Commissioni per il riconoscimento della cecità civile e del sordomutismo degli effetti economici nella stessa legge previsti.

La suddetta legge regionale n. 77/80 fissava criteri e modalità per accelerare i tempi relativi all'esame delle domande per l'accertamento della invalidità civile ed, in particolare, all'art. 3 si autorizzavano le competenti Commissioni, limitatamente agli anni 1980 e 1981, ad effettuare mensilmente sedute in numero maggiore rispetto a quelle previste nella legge 11.1.1956, n. 5.

La predetta deroga si giustificava per l'enorme giacenza di domande inevase, mentre la limitazione temporale era connessa all'entrata in vigore della riforma sanitaria ed al conseguente trasferimento delle funzioni in materia alle UU.SS.LL.

A tutt'oggi le funzioni relative all'ufficio del Medico Provinciale non sono state ancora trasferite alle UU.SS.LL., avendo questo Consiglio stabilito, con deliberazione n. 427 del 12.4.83, che le stesse debbano transitare al servizio sanitario il primo giorno del trimestre successivo alla approvazione della legge regionale di riordino del settore e il numero del-

./.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

- 2 -


le domande inevase, giacenti presso le rispettive commissioni, seppure diminuito, rimane ancora consistente.

Le considerazioni sopra svolte, pertanto, evidenziano l'esigenza di prorogare gli effetti della Legge regionale n. 77/80.

Con l'occasione, si ritiene opportuno e doveroso chiarire che gli effetti della legge n. 77/1980 dovevano e devono investire anche l'attività delle Commissioni per il riconoscimento della cecità civile e del sordomutismo, se è vero come è vero che la stessa legge n. 77/1980 all'art. 1 riconosce - con il richiamo dell'art. 27, lettera b) del D.P.R. n. 616/1977 - la unitarietà del concetto "di stati di invalidità e di inabilità fisica, psichica e sensoriale, ivi compresa l'assistenza sanitaria e protesica agli invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili", e all'art. 5 ribadisce tale unitarietà concettuale con la collocazione della spesa nel capitolo del bilancio regionale specifico per le competenze derivanti dall'art. 81 della legge n. 833/1978, che contempla unitariamente l'assistenza a mutilati, invalidi, ciechi e sordomuti.

La terza Commissione, nella seduta del 26/1/84, ha espresso parere favorevole sul d.d.l. in esame.

Relatore: Vito NOTARNICOLA



Am/

D.D.L.

"PROROGA DELLA LEGGE REGIONALE 21.6.80, n.77
E SUA ESTENSIONE ALLE COMMISSIONI SANITARIE
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CECITA' CIVILE E
DEL SORDOMUTISMO".

DISEGNO DI LEGGE

"Proroga della legge regionale 21.6.1980, n. 77, e sua estensione alle Commissioni sanitarie per il riconoscimento della cecità civile e del sordomutismo".

TESTO D.D.L. DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 1

Le disposizioni di cui alla legge regionale 21 giugno 1980, n. 77, sono prorogate, senza soluzione di continuità, fino alla data di trasferimento alle Unità Sanitarie Locali delle funzioni in materia di accertamenti, certificazioni e ogni altra prestazione medico legale esercitata dal Medico Provinciale.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1

idem

Art. 2

Gli effetti economici previsti dalla legge regionale 21 giugno 1980, n. 77, in favore delle Commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile sono estesi alle Commissioni per il riconoscimento della cecità civile e del sordomutismo, in quanto applicabili ad integrazione della normativa statale specifica.

Art. 2

idem

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a name, possibly "S. Rossi" or similar, written in a cursive script.

Art. 3

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento di £. 75.000.000= da imputarsi al Cap. 03710 "spesa per l'assistenza sanitaria protesica e specifica dei mutilati ed invalidi - Art. 81 - Legge 833/1978 (F.S.R.)" del Bilancio Regionale 1984, e dei corrispondenti capitoli di Bilancio per gli esercizi futuri.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto Regionale ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Art. 3

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante presuntivamente a £. 75.000.000= si fa fronte, con lo stanziamento del Cap. 03710 "spesa per l'assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati ed invalidi - Art. 81 - Legge 833/1978 (F.S.R.)" del Bilancio Regionale 1984, approvato dal Consiglio Regionale il 29/12/83 e dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi futuri.



**Consiglio Regionale
della Puglia**

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.2/P del 22.2.1984

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 22.2.1984 il seguente atto, trasmesso dalla III Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 2.2.1984

- D.d.L. " Proroga della L.R. 21/6/1980, n.77 e sua estensione alle Commissioni sanitarie per il riconoscimento della cecità civile e del sordomutismo"

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:



favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.



rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Di Gioia, Lia, Sala, Calvario, Morea.

contrari:

di astensione: Bellifemine, Bortone, Rossi, Ricciato.

REGIONE PUGLIA

18 FEB 1984

Bari, il 18 febbraio 1984

ASSESSORATO Ragioneria, Bilancio,
Programmazione e Finanze

AL LA 1^a COMMISSIONE

SETTORE RAGIONERIA

UFFICIO

=S E D E

Prot. N. 20/1643 Allegati N.

Risp. al foglio N. del

OGGETTO: D.D.L. "Proroga della L.R. 21/6/1980, n.77 e sua astensione alle Commissioni sanitarie per il riccnoscimento della cecità civile e del sordomutismo".

In riferimento alla nota n.1018/880 del 13 u.s. , si comunica di aver preso nota di quanto contenuto all'art.3 del d.d.l. di cui trattasi.-

IL COORDINATORE DEL SETTORE

(Dr. Mario DE BELLIS)

MB

1033
20-2-84

Art. 3

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento di £. 75.000.000= da imputarsi al Cap. 03710 "spesa per l'assistenza sanitaria protesica e specifica dei mutilati ed invalidi - Art. 81 - Legge 833/1978 (F.S.R.)" del Bilancio Regionale 1984, e dei corrispondenti capitoli di Bilancio per gli esercizi futuri.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto Regionale ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Art. 3

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante presuntivamente a £. 75.000.000= si fa fronte con lo stanziamento del Cap. 03710 "spesa per l'assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati ed invalidi - Art. 81 - Legge 833/1978 (F.S.R.)" del Bilancio Regionale 1984, approvato dal Consiglio Regionale il 29/12/83 e dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi futuri.